

RINNOVO CONVENZIONE PER DELEGA DELLE FUNZIONI IN MATERIA SISMICA TRA I COMUNI DI BERTINORO, FORLIMPOPOLI, CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE ED IL COMUNE DI FORLÌ

In Forlì, (data della sottoscrizione digitale)

Con la presente scrittura privata da valere e tenere quale pubblico strumento ai sensi di legge, tra i signori:

Comune di Forlì

Arch. Massimo Visani, Dirigente del Servizio Edilizia e Sviluppo economico

Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole

Ing. Fabrizio Di Lorenzo, Responsabile Area Urbanistica, Edilizia ed Ambiente

Comune di Bertinoro

Ing. Marika Medri, Capo del Settore V Settore Edilizia e Urbanistica

Comune di Forlimpopoli

Arch. Raffaella Mazzotti, Responsabile del VI Settore Edilizia Privata Territorio e Ambiente

Premesso che:

- l'art. 30 del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico Enti Locali) prevede la possibilità per gli Enti locali di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, stipulando, a tal fine, apposite convenzioni le quali devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie e possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti;

- l'art. 21 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 21 ("Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza") prevede che, nell'ambito di Unioni di Comuni, l'esercizio associato di cui all'articolo 7 ("Effetti della delimitazione degli ambiti territoriali ottimali") può essere attuato mediante stipulazione di una convenzione che preveda la costituzione di uffici comuni operanti con personale distaccato dagli enti partecipanti o la delega di funzioni e servizi, da parte degli enti partecipanti all'accordo, a favore di uno di essi che opera in luogo e per conto degli enti deleganti;

- l'art. 21 della legge regionale 21/2012 prevede inoltre, al comma 2 dell'art. 7, che "la convenzione di cui al comma 1 stabilisce le funzioni e i servizi oggetto dell'esercizio associato, le modalità di svolgimento degli stessi anche mediante rinvio a regolamenti degli enti partecipanti, la durata, le modalità di consultazione degli enti contraenti, i rapporti finanziari, i reciproci obblighi e garanzie, l'ente che assume la responsabilità dell'esercizio associato e presso il quale, a seguito della costituzione dell'ufficio comune o per effetto della delega, è operante la struttura competente all'esercizio delle funzioni e dei servizi";

- l'art. 3 della legge regionale 30 ottobre 2008, n. 19 ("Norme per la riduzione del rischio sismico") conferma in capo ai Comuni le funzioni in materia sismica, già delegate dall'art.149 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 ("Riforma del sistema regionale e locale"), e prevede, decorso un

periodo di avvalimento non inferiore a dieci anni dall'entrata in vigore della legge, la possibilità dei Comuni di esercitare autonomamente, in forma singola o associata, le funzioni in materia sismica, nel rispetto degli standard minimi definiti dalla DGR n. 1934/2018;

- con DGR n. 828 del 31/05/2019 e n. 924 del 05/06/2019, in attuazione dell'art. 94 bis comma 2 del DPR 380/2001 sono stati individuati gli interventi di riparazione o interventi locali sulle costruzioni esistenti quali interventi di minore rilevanza ai fini della pubblica incolumità da assoggettare a deposito

- con DGR n. 1814 del 07/12/2020 (pubblicata sul BUR n. 442 del 23 dicembre 2020 e pertanto operativa dal 24/12/2020) è stato approvato l' "atto di indirizzo recante l'individuazione degli interventi strutturali in zone sismiche, di cui all'articolo 94-bis del decreto del presidente della repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in adeguamento alle linee guida approvate con il decreto del ministero delle infrastrutture e dei trasporti 30 aprile 2020" che ha individuato nuove tipologie di interventi "di minore rilevanza" da assoggettare a deposito e ridotto le tipologie degli interventi "rilevanti" subordinati ad autorizzazione sismica"

Considerato che:

- in data 19 marzo 2002, i Comuni di Forlì, Bertinoro, Forlimpopoli, Castrocaro Terme e Terra del Sole sottoscrivevano l'atto costitutivo della "Associazione Intercomunale della Pianura Forlivese" (Rep. Gen. Comune di Forlì n. 25484/2002), al fine di esercitare in forma associata le proprie competenze, come individuate dalla normativa nazionale e regionale;

- oltre alle aree di prima applicazione individuate nell'atto costitutivo, i comuni contraenti prevedevano la possibilità di individuazione di altre materie da gestire in forma associata o con delega ad uno di essi;

- il regolamento dell'Associazione prevedeva che le ulteriori funzioni e/o servizi andassero disciplinate con specifiche convenzioni ad hoc, e nell'ambito della disciplina ivi prevista (art. 6 del Regolamento);

- è stato sottoscritto l'Accordo con la Regione Emilia Romagna in data 19/12/2017, Protocollo generale (P.G.) n. 106175/2017 e n. 107335/2017, che ha sancito la data del 30/06/2018 come avvio da parte del Comune di Forlì dell'esercizio autonomo delle funzioni in materia di sismica;

- è stata sottoscritta la Convenzione quinquennale 2018/2023 per delega delle funzioni per l'istruttoria ed il rilascio delle autorizzazioni sismiche al Comune di Forlì, sottoscritta dai Comuni di Bertinoro, Forlimpopoli, Castrocaro Terme e Terra del Sole e Forlì - P.G. n. 41062/2018 del 10/05/2018;

- che all'approssimarsi della scadenza della sopracitata convenzione quinquennale i 3 Comuni convenzionati hanno manifestato la volontà di volerne rinnovare per ulteriore 5 anni la durata, così come espresso nelle seguenti comunicazioni:

- P.G. n. 43130/23, del 04/04/2023, Comune di Bertinoro;
- P.G. n. 46074/23, del 11/04/2023, Comune di Forlimpopoli;
- P.G. n. 49685/23 e 49980/23, del Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole;

Tutto ciò premesso, tra i sopraelencati Enti si conviene e si stipula quanto segue

1. Oggetto e finalità

1. La presente convenzione ha ad oggetto la delega al comune di Forlì delle funzioni in materia sismica di competenza degli enti sottoscrittori;

2. La presente convenzione, fondata sui presupposti enunciati in premessa, che costituiscono parte integrante della stessa, persegue le seguenti finalità:

- a) svolgere, da parte del Comune di Forlì per conto degli altri Comuni sottoscrittori, tutte le funzioni, attività, compiti ed operazioni relative alla gestione delle procedure per l'istruttoria ed il rilascio delle autorizzazioni sismiche, l'istruttoria e il rilascio degli esiti dei controlli sui depositi dei progetti esecutivi riguardanti le strutture;
- b) perseguire l'efficienza e l'economicità nella produzione degli atti;

2. Durata ed effetti

1. La presente convenzione fissa la proroga per anni 5, decorrenti dalla sottoscrizione della stessa da parte di tutti i Comuni aderenti, con possibilità di rinnovo per ulteriori 5 anni allo scadere del termine, per un periodo massimo complessivo di 10 anni consecutivi successivi al primo quinquennio.
2. La facoltà di rinnovo potrà essere attivata previa adozione - anteriormente alla scadenza del termine - di apposito atto da parte di ciascun ente aderente che esprima la volontà di rinnovo e di successiva sottoscrizione di apposita convenzione di rinnovo.

3. Delega di funzioni

1. Nell'ambito delle finalità indicate all'art. 1, la presente convenzione si realizza tramite la delega di funzioni da parte degli Enti sottoscrittori al Comune di Forlì, che opera in nome e per conto degli altri.
2. A tal fine, i Comuni di Bertinoro, Forlimpopoli, Castrocaro Terme e Terra del Sole dichiarano di delegare, come delegano, al Comune di Forlì, in qualità di ente dotato di Struttura Tecnica per l'esercizio delle funzioni in materia sismica, l'esercizio dei poteri per l'istruttoria delle pratiche sismiche, ed il rilascio delle autorizzazioni sismiche e dei pareri di loro competenza.
3. Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge regionale 19 dicembre 2002 n. 37, gli enti firmatari della presente convenzione affidano ad un'unica struttura la responsabilità dei procedimenti per l'istruttoria ed il rilascio delle autorizzazioni sismiche e per l'istruttoria ed il rilascio di pareri sui depositi sismici soggetti a controllo di merito e, a tale scopo, attribuiscono i relativi poteri alla Struttura Tecnica per l'esercizio delle funzioni sismiche del Comune di Forlì.
4. Tale Ufficio assume la denominazione di **Struttura Tecnica per le funzioni in materia sismica del Comune di Forlì e dei Comuni di Bertinoro, Forlimpopoli, Castrocaro Terme e Terra del Sole** (in prosieguo più brevemente "Ufficio Sismica").

4. Modalità organizzative della gestione associata

1. La struttura organizzativa con cui si realizza la gestione delle funzioni in materia sismica si compone dell'Ufficio Sismica collocato presso il Comune di Forlì e di una rete di referenti locali presso gli altri enti.
2. I referenti individuati presso gli enti convenzionati svolgono funzioni specifiche connesse alle procedure amministrative, così come definite nel presente articolo al comma 4 e nell'art. 5 della presente convenzione.
3. L'Ufficio Sismica curerà lo svolgimento di tutte le attività ed operazioni connesse all'esercizio delle funzioni tecniche in materia sismica, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - espletamento delle procedure di istruttoria delle istanze per autorizzazione strutturale;
 - espletamento delle procedure di istruttoria dei depositi dei progetti esecutivi riguardanti le strutture;
 - redazione di pareri inerenti le tematiche tecniche in materia sismica;
 - emanazione dei provvedimenti amministrativi che, per legge, sono di competenza del Dirigente dell'Ufficio Sismica;

- ricezione e gestione di comunicazioni ed osservazioni inviate dagli interessati e relative ad integrazioni alle istanze per autorizzazione e alle denunce di deposito strutturale;
4. Restano di competenza di ciascun ente sottoscrittore:
- L'attività di ricezione e protocollazione delle istanze e delle denunce di deposito, sia in forma cartacea che in forma digitale;
 - Il controllo di completezza e regolarità formale delle denunce di deposito e il rilascio delle attestazioni di avvenuto deposito dei progetti esecutivi riguardanti le strutture;
 - la selezione delle denunce di deposito da sottoporre a controllo di merito;
 - L'invio all'Ufficio Sismica del Comune di Forlì delle denunce di deposito selezionate per il controllo di merito e delle istanze complete;
 - L'attività di consegna delle autorizzazioni rilasciate per pratiche in forma cartacea;
 - l'attività di controllo delle costruzioni e di definizione degli eventuali illeciti

5. Modalità d'espletamento delle funzioni

1. L'Ufficio Sismica, nella trattazione delle procedure, provvederà nel rispetto dei termini stabiliti dalla legge e dalle norme del regolamento comunale per l'accesso agli atti e la disciplina del procedimento.
2. I referenti individuati presso gli enti convenzionati svolgono le funzioni di cui al precedente articolo 4, comma 4, nonché le ulteriori attività di supporto che si rendessero eventualmente necessarie per la gestione delle procedure.
3. Il coordinamento tra gli enti firmatari della presente convenzione verrà pertanto assicurato operativamente tramite la costituzione di una rete di referenti locali con funzioni di supporto dell'Ufficio Sismica, così come previsto dall'art. 4.
4. L'andamento dell'attività sarà oggetto di un rapporto annuale che sarà presentato dall'Ufficio Sismica del Comune di Forlì agli enti aderenti.

6. Trattamento economico e giuridico del personale

Rapporto di servizio e rapporto di impiego

1. Il trattamento giuridico ed economico del personale coinvolto nella realizzazione degli obiettivi della presente convenzione non subisce alcuna modifica, rimanendo invariato il rapporto di impiego del suddetto personale con l'Ente di appartenenza, che continuerà a sostenere anche tutti i relativi costi ed oneri previsti dalle leggi e dal CCNL del comparto Regioni-Autonomie Locali.
2. In nessun caso, le clausole della presente convenzione possono essere interpretate come deroghe a quanto previsto dal comma 1.

7. Rapporti finanziari

1. Il versamento del rimborso forfettario per le spese istruttorie, definito da apposito atto di indirizzo ai sensi dell'art. 20 della LR 19/2008 per l'espletamento delle funzioni in materia sismica (DGR 1934/2018 ed eventuali successive modifiche/integrazioni/sostituzioni), relativo alle istanze presentate nei Comuni di Castrocaro Terme e Terra del Sole, Forlimpopoli e Bertinoro, dovrà essere versato dai richiedenti al Comune di Forlì tramite PagoPA e la relativa ricevuta di versamento dovrà essere allegata alle istanze di autorizzazione sismica e alle denunce di deposito sismico.

8. Recesso e risoluzione anticipata

1. Ciascun ente può legittimamente esercitare il diritto di recesso dalla presente convenzione prima della scadenza del termine previsto dall'art. 2, mediante comunicazione scritta (lettera raccomandata a/r) al Sindaco del Comune di Forlì, nonché ai Sindaci dei Comuni contraenti, con preavviso minimo di mesi 6 prima della scadenza del termine dell'esercizio in corso.

2. Il recesso, previo rispetto del termine e delle formalità indicate al precedente punto 1, decorrerà, a tutti gli effetti, dal 1° gennaio dell'anno successivo al ricevimento della comunicazione di cui al precedente punto 1.

9. Modalità di adesione alla convenzione da parte di altri Comuni dell'Unione Romagna Forlivese – Unione Montana

1. In applicazione della facoltà riconosciuta dallo Statuto dell'Unione, alla convenzione per la delega alla gestione delle funzioni in materia sismica potranno in futuro aderire altri Comuni appartenenti all'Unione di Comuni, previo espletamento delle formalità di cui ai successivi punti.

2. L'Ente interessato ad aderire alla convenzione dovrà indirizzare una specifica richiesta al Sindaco del Comune di Forlì, che provvederà a trasmettere la richiesta ai Sindaci dei Comuni aderenti alla convenzione, che esamineranno la richiesta di adesione e formuleranno eventuale parere favorevole alla stessa.

3. Considerando la media delle istanze, presentate nel comune interessato ad aderire, nei 5 anni antecedenti la richiesta, si dovrà verificare che la dotazione di personale componente l'ufficio sismica rispetti, in base al volume totale delle istanze, gli standard minimi definiti dalla DGR 1934/2018 (ed eventuali smi), in caso di necessità di adeguare la dotazione di personale agli standard minimi i costi per l'attuazione delle procedure per il reclutamento di nuovo personale saranno a carico del comune richiedente;

4. La procedura di adesione si conclude con la sottoscrizione di apposita convenzione tra il Comune richiedente ed il Comune di Forlì.

10. Risoluzione controversie

1. Le parti riconoscono la necessità di improntare i reciproci rapporti alla più profonda collaborazione, al fine di ridurre qualsiasi contrasto interno. A tal fine, si impegnano a comporre in via bonaria qualsiasi controversia in materia di interpretazione o applicazione della presente convenzione.

2. Qualora risulti del tutto impossibile addivenire ad una soluzione amichevole della questione controversa, resta ferma la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

11. Esenzione da imposte

1. La presente convenzione è esente dagli obblighi di registrazione ai sensi dell'art. 1 della tabella allegata al D.P.R. 131/1986.

2. La presente convenzione è atto scambiato nell'ambito della Pubblica Amministrazione e pertanto è esente dall'applicazione dell'imposta di bollo ai sensi del punto 16 della tabella allegata B) al D.P.R. 642/72.

3. Per sua natura il presente atto non è soggetto all'applicazione dei diritti di segreteria.

Il presente contratto si intende perfezionato alla data di ricevimento del messaggio di PEC con il quale, in successione, anche l'ultimo Ente aderente lo restituisce firmato al Comune di Forlì.

Letto dalle Parti, dalle stesse approvato e sottoscritto, con firma digitale di cui all'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005, in segno di accettazione e conferma.

PER IL COMUNE DI FORLÌ

Arch. Massimo Visani, Dirigente del Servizio Edilizia e Sviluppo economico

PER IL COMUNE DI CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE

Ing. Fabrizio Di Lorenzo, Responsabile Area Urbanistica, Edilizia ed Ambiente

PER IL COMUNE DI BERTINORO

Ing. Marika Medri , Capo del Settore V Settore Edilizia e Urbanistica

PER IL COMUNE DI FORLIMPOPOLI

Arch. Raffaella Mazzotti, Responsabile del VI Settore Edilizia Privata Territorio e Ambiente